

INFORMATIVA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2019

Consultabile anche su sito del Comune www.comune.roncoalladige.vr.it

PER L'ANNO 2019 SONO CONFERMATE TUTTE LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

- Non è dovuta la TASI per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate, e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9.
- Non è dovuta la quota (30%) a carico dell'occupante/inquilino, purchè vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.
- Non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola.
(Si ricorda che la normativa vigente prevede la presentazione della dichiarazione per comunicare al Comune il possesso o la perdita dei requisiti. Qualora la dichiarazione fosse già stata presentata per il passato e non fossero intervenute variazioni per il 2019, rimane valida la stessa.)
- E' ridotta del 50% la base imponibile, ai fini IMU e TASI, delle abitazioni e relative pertinenze, concesse in COMODATO tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio genitore) alle seguenti condizioni:
 - Il contratto di comodato, sia scritto che verbale, deve obbligatoriamente essere registrato;
 - Rimangono escluse dall'agevolazione le abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9;
 - L'unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
 - Il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all'abitazione concessa in comodato), nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale;
 - Il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste.

I.M.U. Imposta Municipale Propria - Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e delle pertinenze delle stesse.

ALIQUOTE:

- 1,06 % per terreni agricoli assoggettati all'imposta;
- 0,4 % per abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9;
- 0,81 % per tutte le altre fattispecie imponibili.

SCADENZE:

- 16 giugno (acconto)
- 16 dicembre (saldo)

Il calcolo dell'IMU deve essere effettuato in autoliquidazione

TASI Tributo sui Servizi Indivisibili – Presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9).

ALIQUOTE:

- 0,2 % per abitazioni principali soggette ad IMU (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;
- 0,1 % per i fabbricati rurali strumentali;

- 0,25% per tutte le altre fattispecie imponibili.

Se l'immobile è utilizzato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI deve essere pagata come segue:

- 70% dal possessore
- 30% dall'occupante

SCADENZE:

- 16 giugno (acconto)
- 16 dicembre (saldo)

E' disponibile sul sito del Comune www.comune.roncoalladige.vr.it il Calcolatore IMU e TASI con possibilità di stampare il mod. F24 precompilato. Si precisa che è onere e responsabilità diretta del contribuente verificare la correttezza dei dati inseriti; pertanto, si declina ogni responsabilità per eventuali problemi fiscali derivanti dall'uso non corretto del Calcolatore.

TARI Tassa sui Rifiuti – Dal 01 gennaio 2019 la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è in capo alla società ESA-Com S.p.a. per effetto della esternalizzazione del servizio stesso. Conseguentemente, Esa_com S.p.a. provvede alla determinazione delle tariffe e delle date di scadenza dei pagamenti e, quindi, al relativo introito.